

nei confronti dell'Agenzia generale di Roma ha certamente subito una interruzione nel periodo in cui lo stesso operò alle dipendenze dell'Agenzia di città condotta da un Sub-appaltatore. Trattasi di rapporto intercorso con un diverso datore di lavoro e quindi in linea di fatto non cumulabile con il servizio prestato anteriormente e successivamente alle dipendenze dell'Agenzia generale;

b - che, in ogni caso, e nella prassi, che le Agenzie generali non riconoscano, a favore dei produttori, anzianità utili anteriori all'entrata in vigore del Contratto collettivo del 1939, istitutivo dell'indennità di anzianità per il personale di produzione.

Le considerazioni esposte escluderebbero, a stretto rigore, la possibilità di accoglimento della pretesa del Cajella. Si dovrebbe comunque in rilievo, che la interruzione sopra messa in evidenza in punto di fatto, potrebbe essere superata in punto di diritto tenuto conto che l'inquadramento del Cajella al 2° Gruppo avvenne nell'anno 1944 nel corso di una gestione diretta che subentrò nei precostituiti rapporti di lavoro della